



Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Art. 2 lett. e ed f n. 1, 2, 4, 6 e 7

I pagamenti diretti comprendono i seguenti tipi di pagamenti diretti:

- e. contributi per i sistemi di produzione:
 - 1. contributo per l'agricoltura biologica,
 - 2. contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari,
 - 3. contributo per la biodiversità funzionale,
 - 4. contributi per il miglioramento della fertilità del suolo,
 - 5. contributo per l'impiego efficiente dell'azoto in campicoltura,
 - 6. contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbata,
 - 7. contributi per il benessere degli animali,
 - 8. contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche;
- f. contributi per l'efficienza delle risorse
 - 1. *abrogato*
 - 2. *abrogato*
 - 4. *abrogato*
 - 6. *abrogato*
 - 7. *abrogato*

¹ RS 910.13

*Art. 8**Abrogato**Art. 14 cpv. 2 frase introduttiva, 4 e 5*

² Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere a–k, n e p, nonché 71b e all'allegato 1 numero 3 nonché gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1^{bis}, se tali superfici e alberi:

⁴ Per le strisce per organismi utili nelle colture perenni di cui all'articolo 71b capoverso 1 lettera b è computabile il 5 per cento della superficie occupata dalla coltura perenne.

⁵ I cereali in file distanziate di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera q sono computabili soltanto per le aziende di cui all'articolo 14a capoverso 1.

Art. 14a Quota di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva

¹ Le aziende con più di 3 ettari di superficie coltiva aperta nella zona di pianura e collinare, per adempiere la quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 14 capoverso 1 devono annoverare superfici per la promozione della biodiversità su almeno il 3,5 per cento della superficie coltiva in queste zone. La presente disposizione si applica solo per le superfici all'interno del Paese.

² Come superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva sono computabili le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere h–k, p sulla superficie coltiva e q nonché all'articolo 71b capoverso 1 lettera a, che adempiono le condizioni di cui all'articolo 14 capoverso 2 lettere a e b.

³ Al massimo la metà della quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui al capoverso 1 può essere adempiuta tramite il computo dei cereali in file distanziate (art. 55 cpv. 1 lett. q); soltanto questa superficie è computabile per adempiere la quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 14 capoverso 1.

Art. 18 Selezione e applicazione mirate dei prodotti fitosanitari

¹ Nella protezione delle colture dai parassiti, dalle malattie e dall'invasione delle malerbe, la priorità va data all'applicazione di misure preventive, meccanismi naturali di regolazione e procedimenti biologici e meccanici.

² Nell'applicazione di prodotti fitosanitari devono essere tenute in considerazione le soglie nocive nonché le raccomandazioni dei servizi ufficiali di previsione e di allerta.

L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) pubblica le soglie nocive per gli organismi nocivi².

³ Possono essere applicati soltanto prodotti fitosanitari immessi sul mercato in virtù dell'ordinanza del 12 maggio 2010³ sui prodotti fitosanitari (OPF).

⁴ I prodotti fitosanitari che contengono principi attivi ad alto potenziale di rischio per le acque superficiali o sotterranee in linea di principio non possono essere applicati. I principi attivi sono fissati nell'allegato 1 numero 6.1.

⁵ Sono escluse dal divieto di cui al capoverso 4 le indicazioni menzionate nell'allegato 1 numero 6.1.2 per le quali non è possibile alcuna sostituzione con principi attivi a minore potenziale di rischio e per le quali gli agenti patogeni sono regolarmente presenti nella maggior parte delle regioni della Svizzera e causano danni. L'UFAG aggiorna l'allegato 1 numero 6.1.2.

⁶ Le prescrizioni di applicazione di prodotti fitosanitari si fondano sull'allegato 1 numeri 6.1a e 6.2. La priorità va data a prodotti fitosanitari rispettosi degli organismi utili.

⁷ I servizi cantonali competenti possono rilasciare autorizzazioni speciali di cui all'allegato 1 numero 6.3 per:

- a. l'applicazione di prodotti fitosanitari con principi attivi che non possono essere utilizzati secondo il capoverso 4 se non è possibile alcuna sostituzione con principi attivi a minore potenziale di rischio;
- b. provvedimenti fitosanitari esclusi secondo l'allegato 1 numero 6.2.

⁸ Sono escluse dalle prescrizioni di applicazione di cui all'allegato 1 numeri 6.1, 6.2 e 6.3 le superfici coltivate per scopi sperimentali. Il richiedente deve concludere con il gestore una convenzione scritta che va inviata, unitamente alla descrizione dell'esperimento, al servizio cantonale preposto alla protezione dei vegetali.

Art. 20 Abs. 2

² L'UFAG può riconoscere esigenze equivalenti per l'adempimento della PER di organizzazioni nazionali specializzate e di organizzazioni incaricate dell'esecuzione secondo l'allegato 1 numero 8.2.

Art. 22 cpv. 2 lett. d

² Se la convenzione contempla soltanto parti della PER, i seguenti elementi della PER possono essere adempiuti a livello interaziendale:

- d. la quota di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva di cui all'articolo 14a.

Art. 36 cpv. 1^{bis}

² Le soglie nocive vigenti possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Informazioni complementari > Documentazione.

³ RS 916.161

^{1bis} Per il calcolo del numero di vacche macellate e dei rispettivi parti ai sensi dell'articolo 77 è determinante il periodo di calcolo dei tre anni civili precedenti l'anno di contribuzione.

Art. 37 cpv. 7 e 8

⁷ Le vacche macellate e i rispettivi parti ai sensi dell'articolo 77 sono computati sull'azienda in cui queste hanno partorito l'ultima volta prima della macellazione. Se l'ultimo parto è avvenuto in un'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari, la vacca viene computata sull'azienda in cui era presente prima dell'ultimo parto.

⁸ Il decesso di una vacca è contato come macellazione. Un vitello nato morto è contato come parto, tranne nel caso in cui il vitello nato morto è l'ultimo parto prima della macellazione.

Art. 55 cpv. 1 lett. q e 3 lett. a

¹ I contributi per la biodiversità sono versati per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità di proprietà o in affitto:

q. cereali in file distanziate.

³ Per le seguenti superfici i contributi sono versati soltanto nelle seguenti zone o regioni:

a. superfici di cui al capoverso 1 lettere h e i: zona di pianura e collinare;

Art. 56 cpv. 3

Abrogato

Art. 57 cpv. 1 lett. a e c^{bis} nonché cpv. 3

¹ Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 per la seguente durata:

a. *abrogata*

c^{bis}. cereali in file distanziate: dalla semina al raccolto;

³ *Abrogato*

Art. 58 cpv. 2 e 4 lett. e

² Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati concimi. Su prati sfruttati in modo poco intensivo, pascoli sfruttati in modo estensivo, pascoli boschivi, strisce sulla superficie coltiva, vigneti con biodiversità naturale e superfici per la promozione della biodiversità nella regione d'estivazione è ammessa una concimazione conformemente all'allegato 4. È ammessa la concimazione degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi e dei cereali in file distanziate.

⁴ Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammesse le seguenti applicazioni:

- e. trattamenti fitosanitari dei cereali in file distanziate conformemente all'allegato 4 numero 17.

Art. 62 cpv. 3^{bis}

Abrogato

Art. 65

¹ Quale contributo per forme di produzione aziendali globali è versato il contributo per l'agricoltura biologica.

² Quali contributi per forme di produzione aziendali parziali vengono versati:

- a. i seguenti contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari:
 1. contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura,
 2. contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche,
 3. contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni,
 4. contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica,
 5. contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali;
- b. il contributo per la biodiversità funzionale sotto forma di un contributo per strisce per organismi utili;
- c. i seguenti contributi per il miglioramento della fertilità del suolo:
 1. contributo per una copertura adeguata del suolo,
 2. contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva;
- d. il contributo per misure per il clima sotto forma di un contributo per l'impiego efficiente dell'azoto in campicoltura;
- e. il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbata.

³ Quali contributi per forme di produzione particolarmente rispettose degli animali vengono versati:

- a. i seguenti contributi per il benessere degli animali:
 1. contributo per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (contributo SSRA),
 2. contributo per l'uscita regolare all'aperto (contributo URA),

3. contributo per una quota particolarmente elevata di uscita e di pascolo per le categorie animali della specie bovina e i bufali (contributo per il pascolo);
- b. il contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche.

Titolo dopo l'art. 67

Sezione 3: Contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari

Art. 68 Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura

¹ Il contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura per le colture principali sulla superficie coltiva aperta è versato per ettaro e graduato in funzione delle seguenti colture:

- a. colza, patate, ortaggi coltivati in pieno campo destinati alla conservazione e barbabietole da zucchero;
- b. frumento panificabile, grano duro, frumento da foraggio, segale, spelta, avena, orzo, triticale, riso seminato su terreno asciutto, grande e piccola spelta nonché miscele di questi tipi di cereali, lino, girasoli, piselli per l'estrazione di granelli, fagioli per l'estrazione di granelli, lupini nonché miscele di piselli per l'estrazione di granelli, fagioli per l'estrazione di granelli o lupini con cereali.

² Non è versato alcun contributo per:

- a. mais;
- b. cereali insilati;
- c. colture speciali;
- d. superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell'articolo 55, fatta eccezione per i cereali in file distanziate;
- e. colture per le quali ai sensi dell'articolo 18 capoversi 1–5 non possono essere impiegati insetticidi e fungicidi.

³ La coltivazione, dalla semina al raccolto della coltura principale, deve avvenire rinunciando all'impiego di prodotti fitosanitari che contengono le sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A OPF⁴ ad azione

- a. fitoregolatrice;
- b. fungicida;
- c. stimolante delle difese naturali;
- d. insetticida.

⁴ In deroga al capoverso 3 sono consentiti:

⁴ RS 916.161

- a. l'impiego di sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A OPF con tipo di azione «sostanza a basso rischio»;
- b. la concia delle sementi;
- c. nella coltivazione di colza: l'impiego di insetticidi a base di caolino nella lotta al meligete;
- d. nella coltivazione di patate: l'impiego di fungicidi;
- e. nella coltivazione di tuberi-seme di patata: l'impiego di olio di paraffina.

⁵ L'esigenza di cui al capoverso 3 va adempiuta per ogni coltura principale sull'insieme dell'azienda.

⁶ Per il frumento da foraggio il contributo è versato se la varietà di frumento coltivata è menzionata nell'elenco delle varietà di frumento da foraggio raccomandate⁵ di Agroscope e swiss granum.

⁷ I cereali per la produzione di sementi autorizzati secondo le disposizioni d'esecuzione concernenti l'ordinanza del 7 dicembre 1998⁶ sul materiale di moltiplicazione possono essere esclusi, su domanda, dalle esigenze di cui al capoverso 3. I gestori notificano al servizio cantonale competente le superfici e le colture principali interessate.

Art. 69 Contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche

¹ Il contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche per la coltivazione in pieno campo di ortaggi annuali e la coltivazione di bacche annuali è versato per ettaro.

² Non è versato alcun contributo per ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione.

³ La coltivazione deve avvenire rinunciando all'impiego di insetticidi e acaricidi che contengono le sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A OPF⁷ ad azione insetticida e acaricida.

⁴ L'esigenza di cui al capoverso 3 va adempiuta per un anno per ogni superficie.

Titolo dopo l'art. 69

Abrogato

Art. 70 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni

¹ Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni è versato per ettaro nei seguenti settori:

⁵ La lista può essere consultata su www.swissgranum.ch.

⁶ RS 916.151

⁷ RS 916.161

- a. in frutticoltura per i frutteti di cui all'articolo 22 capoverso 2 OTerm⁸;
- b. in viticoltura;
- c. nella coltivazione di bacche.

² La coltivazione deve avvenire rinunciando all'impiego di insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura. È concesso l'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997⁹ sull'agricoltura biologica.

³ L'impiego di rame per ettaro e anno non deve superare:

- a. in viticoltura e nella coltivazione di frutta a granelli: 1,5 kg;
- b. nella coltivazione di frutta a nocciolo e di bacche: 3 kg.

⁴ Le esigenze di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere adempiute su una superficie per quattro anni consecutivi.

⁵ Lo stadio «dopo la fioritura» è definito dagli stadi fenologici seguenti secondo la scala BBCH nella «Monografia Stadi di sviluppo delle piante monocotiledoni e dicotiledoni»¹⁰:

- a. in frutticoltura, codice 71: per la frutta a granelli «calibro dei frutticini max. 10 mm (allegagione)», per la frutta a nocciolo «Ingrossamento degli ovari (allegagione)»;
- b. in viticoltura, codice 73: «acino della dimensione di un grano di pepe; il grappolo si ripiega verso il basso»;
- c. nella coltivazione di bacche, codice 71: «prime fasi di accrescimento dei frutti: sviluppo dei primi frutti di base; caduta dei fiori non fecondati».

Art. 71 Contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica

¹ Il contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica è versato per ettaro nei seguenti settori:

- a. in frutticoltura per i frutteti di cui all'articolo 22 capoverso 2 OTerm¹¹;
- b. in viticoltura;
- c. nella coltivazione di bacche;
- d. nella permacoltura

² Non è versato alcun contributo per le superfici per le quali è versato un contributo ai sensi dell'articolo 66.

³ Per la coltivazione possono essere impiegati soltanto prodotti fitosanitari e concimi autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997¹² sull'agricoltura biologica.

⁸ RS 910.91

⁹ RS 910.18

¹⁰ La scala BBCH e gli stadi fenologici possono essere consultati in tedesco e in francese su https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbch-skala_deutsch.pdf o <https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf>.

¹¹ RS 910.91

¹² RS 910.18

⁴ L'esigenza di cui al capoverso 3 deve essere adempiuta su una superficie per quattro anni consecutivi a meno che l'azienda non sia riconvertita all'agricoltura biologica secondo l'ordinanza sull'agricoltura biologica.

⁵ Il contributo per un'azienda è versato per otto anni al massimo.

Titolo dopo l'art. 71

Abrogato

Art. 71a Contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali

¹ Il contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali è versato per ettaro e graduato in funzione delle seguenti colture principali:

- a. colza, patate e ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione;
- b. colture speciali, esclusi il tabacco e le radici di cicoria;
- c. colture principali della rimanente superficie coltiva aperta.

² Non è versato alcun contributo di cui al capoverso 1 per:

- a. le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55, fatta eccezione per i cereali in file distanziate;
- b. le strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta di cui all'articolo 71b capoverso 1 lettera a;
- c. la fungicoltura;
- d. le colture protette tutto l'anno.

³ Sull'intera superficie si deve rinunciare all'impiego di erbicidi nella seguente maniera:

- a. per le colture principali di cui al capoverso 1 lettere a e c:
 1. per coltura principale sull'insieme dell'azienda, e
 2. dal raccolto della coltura principale precedente al raccolto della coltura che dà diritto ai contributi.
- b. per le colture principali di cui al capoverso 1 lettera b:
 1. per le colture perenni: sulla superficie per quattro anni consecutivi,
 2. per gli ortaggi in pieno campo annuali, le colture annuali di bacche nonché le piante aromatiche e medicinali annuali: sulla superficie per un anno.

⁴ L'impiego di erbicidi è consentito:

- a. per le colture perenni: nel trattamento mirato con erbicidi fogliari direttamente ai piedi del ceppo o del tronco;
- b. per le colture di cui al capoverso 1, escluse colture perenni, barbabietole da zucchero e patate:

1. nel trattamento pianta per pianta, e
 2. nel trattamento nelle file (trattamento in bande) dalla semina sul 50 per cento al massimo della superficie;
- c. per le barbabietole da zucchero:
1. nel trattamento pianta per pianta, e
 2. nel trattamento in bande dalla semina sul 50 per cento al massimo della superficie o dalla semina fino allo stadio della 4^a foglia;
- d. per le patate:
1. nel trattamento pianta per pianta,
 2. nel trattamento in bande dalla semina sul 50 per cento al massimo della superficie, e
 3. per l'eliminazione di steli e fogliame.

Titolo dopo l'art. 71a

Sezione 4: Contributo per la biodiversità funzionale sotto forma di un contributo per strisce per organismi utili

Art. 71b

¹ Il contributo per la biodiversità funzionale è versato come contributo per strisce per organismi utili per ettaro nella zona di pianura e collinare e graduato in funzione delle:

- a. strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta;
- b. strisce per organismi utili nelle seguenti colture perenni:
 1. vigneti;
 2. frutteti;
 3. colture di bacche;
 4. permacoltura.

² Per le strisce per organismi utili nelle colture perenni vengono versati contributi soltanto per il 5 per cento della superficie della coltura perenne.

³ Non è versato alcun contributo per le strisce per organismi utili di cui al capoverso 1 lettera b in:

- a. vigneti con biodiversità naturale di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera n;
- b. superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera p.

⁴ Le strisce per organismi utili devono essere seminate prima del 15 maggio.

⁵ Possono essere utilizzate soltanto miscele di sementi autorizzate dall'UFAG. Per le strisce per organismi utili nelle colture perenni possono essere utilizzate soltanto miscele di sementi per strisce per organismi utili pluriennali.

⁶ Le strisce per organismi utili devono essere seminate come segue:

- a. strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta: su una larghezza di almeno 3 e al massimo 6 metri;
- b. strisce per organismi utili nelle colture perenni: tra le file.

⁷ Devono essere seminate con la frequenza seguente:

- a. strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta:
 1. strisce per organismi utili annuali: ogni anno ex novo,
 2. strisce per organismi utili pluriennali: ogni quattro anni ex novo;
- b. strisce per organismi utili nelle colture perenni: ogni quattro anni ex novo.

⁸ Devono coprire:

- a. strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta: l'intera lunghezza della coltura campicola durante almeno 100 giorni senza sfalcio;
- b. strisce per organismi utili nelle colture perenni: almeno il 5 per cento della superficie della coltura perenne nello stesso luogo per quattro anni consecutivi.

⁹ Nelle strisce per organismi utili la concimazione e l'impiego di prodotti fitosanitari non sono consentiti. Sono ammessi soltanto trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche:

- a. strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta: con erbicidi omologati secondo l'OPF¹³ per l'applicazione su superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva aperta;
- b. strisce per organismi utili nelle colture perenni: con tutti gli erbicidi omologati secondo l'OPF nella frutticoltura e nella viticoltura.

¹⁰ Nelle colture perenni, nelle file dove sono presenti strisce per organismi utili, tra il 15 maggio e il 15 settembre possono essere utilizzati soltanto gli insetticidi ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997¹⁴ sull'agricoltura biologica, fatta eccezione per Spinosad.

¹¹ È possibile transitare soltanto sulle strisce per organismi utili nelle colture perenni.

¹² Le strisce per organismi utili possono essere falciate come segue:

- a. strisce per organismi utili pluriennali sulla superficie coltiva aperta: dal secondo anno al massimo la metà della superficie tra il 1° ottobre e il 1° marzo;

¹³ RS 916.161

¹⁴ RS 910.18

- b. strisce per organismi utili nelle colture perenni: alternativamente la metà della superficie rispettando un intervallo di almeno sei settimane tra due sfalci.

Titolo dopo l'art. 71b

Sezione 5: Contributi per il miglioramento della fertilità del suolo

Art. 71c Contributo per una copertura adeguata del suolo

¹ Il contributo per una copertura adeguata del suolo è versato per ettaro per:

- a. le colture principali sulla superficie coltiva aperta;
- b. i vigneti.

² Il contributo per le colture principali sulla superficie coltiva aperta è versato:

- a. per gli ortaggi in pieno campo annuali, fatta eccezione per gli ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione, le bacche annuali nonché le piante aromatiche e medicinali: se sull'insieme dell'azienda almeno il 70 per cento della rispettiva superficie è sempre coperto con una coltura o una coltura intercalare;
- b. per le altre colture principali sulla superficie coltiva aperta:
 - 1. se entro sette settimane dal loro raccolto sull'insieme dell'azienda si impianta un'altra coltura, una coltura autunnale, una coltura intercalare o un sovescio invernale, laddove le sottosemine contano come colture e le superfici con colture principali raccolte dopo il 30 settembre sono escluse, e
 - 2. se fino al 15 febbraio dell'anno successivo non viene effettuata alcuna lavorazione del suolo nelle superfici coperte con colture, colture intercalari e sovescio invernale, laddove le superfici notificate ai sensi dell'articolo 71d capoverso 2 lettera a numero 2 sono escluse.

³ Il contributo per i vigneti è versato se:

- c. sull'insieme dell'azienda almeno il 70 per cento della superficie del vigneto è sempre inerbito;
- d. le vinacce sono riportate e distribuite sulla superficie del vigneto dell'azienda.

⁴ La quantità di vinacce di cui al capoverso 3 lettera b deve equivalere almeno a quella ottenuta dalla vendemmia in azienda.

⁵Le esigenze di cui ai capoversi 2–4 devono essere adempiute per quattro anni consecutivi.

Art. 71d Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva

¹ Il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva è versato per ettaro per la lavorazione del suolo con semina diretta, semina a bande fresate o semina a bande (strip till) oppure con semina a lettiera.

² Il contributo è versato se:

- a. sono adempiute le seguenti esigenze:
 1. nella semina diretta: durante la semina viene smosso il 25 per cento al massimo della superficie del suolo,
 2. nella semina a bande fresate o nella semina a bande (strip-till): prima o durante la semina viene smosso il 50 per cento al massimo della superficie del suolo,
 3. nella semina a lettiera: lavorazione del suolo senza aratura.
- b. il gestore soddisfa le condizioni di cui all'articolo 71c capoverso 2;
- c. la superficie che dà diritto ai contributi comprende almeno il 60 per cento della superficie coltiva aperta dell'azienda;
- d. dal raccolto della coltura principale precedente al raccolto della coltura che dà diritto al contributo non si ricorre all'aratura; e
- e. nell'impiego di glifosato non si supera la quantità di 1,5 kg di principio attivo per ettaro.

³ Non sono versati contributi per l'impianto di:

- a. prati artificiali con semina a lettiera;
- b. colture intercalari;
- c. frumento o triticale dopo il mais.

⁴ Le esigenze di cui al capoverso 2 devono essere adempiute per quattro anni consecutivi.

Titolo dopo l'art. 71d

Sezione 6: Contributo per misure per il clima sotto forma di un contributo per l'impiego efficiente dell'azoto in campicoltura

Art. 71e

¹ Il contributo per misure per il clima è versato per ettaro come contributo per l'impiego efficiente dell'azoto sulla superficie coltiva.

² È versato se sull'insieme dell'azienda l'apporto di azoto non supera il 90 per cento del fabbisogno delle colture. Per allestire il bilancio si applica il metodo «Suisse-Bilanz» conformemente alla Guida «Suisse-Bilanz». Sono applicabili la versione della

Guida «Suisse-Bilanz»¹⁵ in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell'anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi.

Titolo dopo l'art. 71e

Sezione 7: Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita

Art. 71f

Ex art. 70

Art. 71g

Ex art. 71

Titolo dopo l'art. 71g

Sezione 8: Contributi per il benessere degli animali

Art. 72 Contributi

¹ I contributi per il benessere degli animali sono versati per UBG e categoria di animali.

² Il contributo per una categoria di animali è versato se tutti gli animali ad essa appartenenti sono detenuti conformemente alle esigenze di cui agli articoli 74, 75 o 75a, nonché alle rispettive esigenze di cui all'allegato 6.

³ Non è versato alcun contributo URA di cui all'articolo 75 per le categorie di animali per le quali è versato il contributo per il pascolo di cui all'articolo 75a.

⁴ Se un'esigenza di cui agli articoli 74, 75 o 75a o all'allegato 6 non può essere adempiuta a causa di un ordine dell'autorità o di una terapia temporanea ordinata per scritto da un veterinario, i contributi non sono ridotti.

⁵ Se al 1° gennaio dell'anno di contribuzione un gestore non può adempiere le esigenze per una nuova categoria di animali notificata per un contributo per il benessere degli animali, il Cantone versa, su richiesta, il 50 per cento dei contributi se il gestore adempie le esigenze al più tardi a partire dal 1° luglio.

Art. 75 Contributo URA

¹ Per uscita regolare all'aperto s'intende l'accesso a un'area all'aria aperta secondo le norme specifiche di cui all'allegato 6 lettera B.

¹⁵ Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch
> Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).

² Il contributo URA è versato per le categorie di animali di cui all'articolo 73 lettere a–e, g e h.

³ Nei giorni in cui va concessa loro l'uscita al pascolo conformemente all'allegato 6 lettera B, gli animali delle categorie di cui all'articolo 73 lettere b–d e h devono poter coprire una quota sostanziale del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli.

⁴ Per la categoria di animali di cui all'articolo 73 lettera g numero 4 il contributo URA è versato soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 56 giorni.

Art. 75a Contributo per il pascolo

¹ Per quota particolarmente elevata di uscita e di pascolo s'intende l'accesso a un'area all'aria aperta secondo le norme specifiche di cui all'allegato 6 lettera C.

² Il contributo per il pascolo è versato per le categorie di animali di cui all'articolo 73 lettera a.

³ Nei giorni in cui va concessa loro l'uscita al pascolo ai sensi dell'allegato 6 lettera C numero 2.1 lettera a, gli animali devono poter coprire una quota particolarmente elevata del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli.

⁴ Il contributo è versato soltanto se agli animali di tutte le categorie di cui all'articolo 73 lettera a per i quali non è versato alcun contributo per il pascolo è concessa l'uscita di cui all'articolo 75 capoverso 1.

Titolo prima dell'art. 77

Sezione 9: Contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche

Art. 77 Contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche

¹ Il contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche è versato per UBG e categoria di animali di cui all'articolo 73 lettera a numeri 1 e 2.

² L'importo del contributo è graduato in funzione della media dei parti degli animali dell'azienda macellati negli ultimi tre anni civili.

³ Non è versato alcun contributo:

- a. per le vacche da latte: con una media inferiore a tre parti;
- b. per le altre vacche: con una media inferiore a quattro parti.

Art. 78

Abrogato

Capitolo 6 sezione 2 (art. 79-81)

Abrogato

Titolo prima dell'art. 82

Capitolo 6: Contributi per l'efficienza delle risorse

Sezione 1: Contributo per l'impiego di una tecnica d'applicazione precisa

Art. 82 cpv. 6

⁶ I contributi sono versati fino al 2024.

Capitolo 6 sezione 4 (art. 82a)

Abrogato

Titolo prima dell'art. 82b

Sezione 2: Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

Art. 82b cpv. 2

² I contributi sono versati fino al 2026.

Art. 82c Condizioni e oneri

¹ La razione di foraggio deve avere un valore nutritivo adeguato al fabbisogno degli animali. Le intere razioni di foraggio di tutti i suini detenuti nell'azienda non devono superare il valore limite di proteina grezza in grammi per megajoule di energia digeribile suino (g/MJ EDS) specifico dell'azienda fissato nell'allegato 6a numeri 2 e 3.

² Nell'ingrasso di suini, durante il periodo d'ingrasso devono essere utilizzate almeno due razioni di foraggio a tenore di proteina grezza in g/MJ EDS diverso. La razione utilizzata nella fase finale dell'ingrasso, riferita alla sostanza secca, deve rappresentare almeno il 30 per cento dei foraggi utilizzati durante il periodo d'ingrasso.

³ L'effettivo di suini determinante per il calcolo del valore limite è determinato secondo l'allegato 6a numero 1.

⁴ Le registrazioni sul foraggiamento e sul foraggio nonché la verifica del rispetto del valore limite si fondano sull'allegato 6a numeri 4 e 5.

Capitolo 6 Sezione 6 (art. 82d e 82e)

Abrogato

Capitolo 6 Sezione 7 (art. 82f e 82g)

Abrogato

Titolo prima dell'art. 82h

Capitolo 6a: Coordinamento con i programmi sulle risorse di cui agli articoli 77a e 77b LAgr

Art. 82h

Finché un gestore riceve contributi nel quadro di un programma sulle risorse di cui agli articoli 77a e 77b LAgr, per lo stesso provvedimento non sono versati contributi per i sistemi di produzione e per l'efficienza delle risorse.

Inserire prima dell'articolo del capitolo 2

Art. 100a Notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione a provvedimenti con una determinata durata d'impegno

In caso di modifica delle aliquote del contributo per provvedimenti con una determinata durata d'impegno, entro il 1° maggio dell'anno di contribuzione, il gestore può notificare all'autorità indicata dal Cantone competente, seguendo la procedura da esso stabilita, che a partire dall'anno della riduzione del contributo rinuncia all'ulteriore partecipazione.

Art. 108 cpv. 2

Abrogato

Art. 115g Disposizione transitoria della modifica del ... 2022

¹ I contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari (art. 68–71a) e il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva (art. 71d) sono versati per le colture autunnali piantate sulla superficie coltiva nell'autunno 2022, se le esigenze per i rispettivi contributi sono adempiute dal raccolto della coltura principale precedente.

² Se si constatano lacune di cui all'allegato 8 numero 2.2.9a lettere b e c i pagamenti diretti per il 2023 non vengono ridotti.

³ Nell'ingrasso di suini, le aziende con foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto di cui all'articolo 82c capoverso 2 nel 2023 possono ancora utilizzare razioni di foraggio che durante l'intero periodo d'ingrasso hanno lo stesso tenore di proteina grezza in g/MJ EDS.

II

¹ Gli allegati 1 e 4-8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 6a è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

IV

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

² Gli articoli 2 lettera e numero 8, 14 capoverso 5, 14a, 22 capoverso 2 lettera d e 77, gli allegati 1 numeri 2.1.4, 2.1.5 e 2.1.7, 7 numero 5.13 e 8 numero 2.2.4 lettera c nonché la modifica dell'ordinanza del 3 novembre 2021¹⁶ concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (n. III/3) entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

¹⁶ RS 916.404.1

Allegato 1

(art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 3–5, 19–21, 25, 58 cpv. 4 lett. d, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4, 115d cpv. 4, nonché 115e cpv. 1)

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate*Rimando parentetico*

(art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 4–8, 19–21, 25, 58 cpv. 4 lett. d, 68 cpv. 3 e 4, 69 cpv. 3, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4, 115d cpv. 4, 115e cpv. 1, nonché 115f cpv. 1)

*N. 2.1.4, 2.1.5 e 2.1.7**2.1.4 Abrogato*

2.1.5 Sull'insieme dell'azienda il bilancio fosforico del bilancio chiuso delle sostanze nutritive deve corrispondere al fabbisogno delle colture. I Cantoni possono decretare norme più severe per determinate regioni e aziende. Le aziende che, sulla base di analisi del suolo effettuate da un laboratorio autorizzato in base a un metodo riconosciuto, forniscono la prova che il suolo è sottoconcimato, possono far valere, sulla base di un piano di concimazione relativo all'insieme dell'azienda, un fabbisogno maggiore. I prati sfruttati in modo poco intensivo non devono essere concimati. È fatto salvo il numero 2.1.6.

2.1.7 Sull'insieme dell'azienda il bilancio azotato del bilancio chiuso delle sostanze nutritive deve corrispondere al fabbisogno delle colture. I Cantoni possono prevedere norme più severe per determinate regioni e aziende.

*N. 6.1., 6.1a e 6.2***6.1 Divieto d'utilizzo**

6.1.1 Non possono essere utilizzati i seguenti principi attivi:

- a. alfa-Cipermetrina;
- b. Cipermetrina;
- c. Deltametrina;
- d. Dimetaclor;
- e. Etofenprox;
- f. lambda-Cialotrina;
- g. Metazaclor;
- h. Nicosulfuron;
- i. S-Metolaclor;

j. Terbutilazina.

6.1.2 Per le seguenti colture contro i seguenti agenti patogeni possono essere utilizzati i rispettivi principi attivi di cui al numero 6.1.1:

Coltura	Agente patogeno
---------	-----------------

Attualmente questa lista non contiene alcuna voce.

6.1a Disposizioni generali d'utilizzo

6.1a.1 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali devono essere testate almeno ogni tre anni civili da un servizio riconosciuto.

6.1a.2 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali, dotate di un serbatoio di oltre 400 litri, devono essere equipaggiate con:

- a. un serbatoio d'acqua; e
- b. un sistema automatico di pulizia interna.

6.1a.3 La pulizia di pompa, filtro, condotte e ugelli deve avvenire sul campo.

6.1a.4 Nell'utilizzo di prodotti fitosanitari devono essere adottate le misure per la riduzione della deriva e del dilavamento secondo le istruzioni del servizio d'omologazione dei prodotti fitosanitari dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria del 23 febbraio 2022¹⁷ concernenti misure per la riduzione dei rischi nell'utilizzo di prodotti fitosanitari. Sono escluse le applicazioni in serre chiuse. Deve essere raggiunto il seguente punteggio secondo le istruzioni:

- a. riduzione della deriva: almeno 1 punto;
- b. riduzione del dilavamento su superfici con declività superiore al 2 per cento, che nella direzione del pendio confinano con acque superficiali, strade o vie drenate: almeno 1 punto.

6.2 Prescrizioni per la campicoltura e la foraggicoltura

6.2.1 Tra il 15 novembre e il 15 febbraio non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari.

6.2.2 L'impiego di erbicidi è disciplinato come segue:

- a. tutti gli erbicidi omologati possono essere impiegati in post-emergenza, purché non contengano principi attivi di cui al numero 6.1.1;

¹⁷ Le istruzioni possono essere consultate su www.blv.admin.ch > Omologazione prodotti fitosanitari > Istruzioni e schede tecniche > Protezione delle acque superficiali e dei biotopi.

- b. gli erbicidi possono essere impiegati in pre-emergenza soltanto nei seguenti casi, purché non contengano principi attivi di cui al numero 6.1.1:

Coltura	Erbicidi in pre-emergenza
a. Cereali	Trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie In caso di impiego di erbicidi in pre-emergenza sui cereali deve essere riservata almeno una finestra di controllo non trattata per ogni coltura.
b. Colza	Trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie.
c. Mais	Trattamento sulla fila.
d. Patate / patate da tavola	Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie.
e. Barbabietole (da foraggio e da zucchero)	Trattamento sulla fila o trattamento su un'ampia porzione della superficie solo dopo la levata delle malerbe.
f. Piselli proteici, fave, soia, girasoli, tabacco	Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie.
g. Superficie inerbita	Trattamento pianta per pianta. Prima della semina senza aratro di una coltura campicola: impiego di erbicidi totali. Prati artificiali: trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi. Terreni permanentemente inerbiti: trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi se la superficie da trattare non supera il 20 per cento della superficie permanentemente inerbita (all'anno e per azienda; escluse le superfici per la promozione della biodiversità).

- 6.2.3 Per le seguenti colture, una volta raggiunta la soglia nociva di cui all'articolo 18 capoverso 2, contro i seguenti agenti patogeni possono essere impiegati insetticidi contenenti i principi attivi seguenti:

Coltura	Principi attivi che possono essere impiegati nel quadro della PER, per parassita
a. Cereali	Criocera: Spinosad.
b. Colza	Meligete: tutti i principi attivi omologati fatta eccezione per i principi attivi di cui al numero 6.1.1.
c. Barbabietole da zucchero	Afidi: Pirimicarb, Spirotetramat e Flonicamid.
d. Patate	Dorifora: Azadirachtin, Spinosad o prodotti a base di <i>Bacillus thuringiensis</i> . Afidi: Pymetrozin, Spirotetramat e Flonicamid.

Coltura	Principi attivi che possono essere impiegati nel quadro della PER, per parassita
---------	----------------------------------------------------------------------------------

e. Piselli proteici, fa-Afidi: Pirimicarb, Pymetrozin, Spirotetramat e Flonicamid.
vette, tabacco e girasoli

f. Mais da granella Piralide: *Trichogramme spp.*

N. 6.3.1 e 6.3.2

- 6.3.1 Le autorizzazioni speciali vanno rilasciate per scritto e a tempo determinato sotto forma di autorizzazioni individuali o, in caso di epidemia o di proliferazione di agenti patogeni, come autorizzazioni per regioni delimitate (autorizzazioni speciali regionali). Contengono informazioni sull'impianto di finestre non trattate. Le autorizzazioni individuali devono essere vincolate a una consulenza del servizio competente. Il disciplinamento dei costi rientra nell'ambito di competenza dei Cantoni.
- 6.3.2 I servizi cantonali competenti tengono un elenco delle autorizzazioni speciali rilasciate contenente informazioni su aziende, colture, superfici e organismi bersaglio. Trasmettono annualmente l'elenco all'UFAG. Inoltre trasmettono annualmente all'UFAG una stima delle superfici di colture sulle quali sono stati utilizzati principi attivi di cui al numero 6.1.1 in base alla disposizione del numero 6.1.2 o con un'autorizzazione speciale regionale di cui al numero 6.3.1.

Allegato 4
(art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1, nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)

Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità

A Superfici per la promozione della biodiversità

N. 14.1.4

14 Vigneti con biodiversità naturale

14.1 Livello qualitativo I

14.1.4 Come prodotti fitosanitari possono essere utilizzati soltanto erbicidi fogliari sotto i ceppi entro un raggio di 50 cm al massimo e per trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche. Sono ammessi soltanto metodi biologici e biotecnici contro insetti, acari e malattie fungine oppure prodotti chimico-sintetici della classe N (rispettosi di acari predatori, api e parassitoidi).

N. 17

17 Colture di cereali in file distanziate

17.1 Livello qualitativo I

17.1.1 Definizione: superfici con cereali primaverili o autunnali, dove almeno il 40 per cento del numero di file non è seminato sulla larghezza di lavoro della seminatrice.

17.1.2 La distanza tra le file nelle aree non seminate deve ammontare ad almeno 30 cm.

17.1.3 L'impiego di prodotti fitosanitari omologati secondo l'OPF nella campicoltura per i cereali è consentito fatto salvo il numero 17.1.4.

17.1.4 La lotta alle piante problematiche può essere effettuata in primavera con un'unica erpicatura con erpice strigliatore entro il 15 aprile oppure con un'unica applicazione di erbicidi.

17.1.5 È consentita la sottosemina con trifoglio o miscele trifoglio-graminacee.

17.1.6 Sulla stessa superficie non è consentita la combinazione di cereali in file distanziate con strisce su superficie coltiva.

Allegato 5
(art. 71 cpv. 1 e 4)

Esigenze specifiche del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI)

Rimando parentetico

(art. 71g cpv. 1 e 4)

N. 1.1

- 1.1 Per foraggio di base per la PLCSI si intende:
 - 1.1.1 foraggio di base ai sensi dell'articolo 28 OTerm¹⁸;
 - 1.1.2 per l'ingrasso di bovini: miscele di tutolo e chicchi della pannocchia di mais/tritello di pannocchie di mais/insilato di pannocchie di mais (corn-cob-mix);
 - 1.1.3 sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di derrate alimentari:
 - a. borlande fresche, insilate ed essiccate;
 - b. polpa di barbabietole da zucchero essiccata;
 - c. sottoprodotti della molitura o della mondatura: crusca di frumento, farina di cascami di avena, glume di spelta e di avena, lolla di spelta e di grano nonché i relativi miscugli.

¹⁸ RS 910.91

Allegato 6

(art. 72 cpv. 3 e 4, 75 cpv. 1, 2^{bis} e 3, 76 cpv. 1, nonché 115d cpv. 1)

Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali*Rimando parentetico*

(art. 72 cpv. 2 e 4, 75 cpv. 1 e 3, 75a cpv. 1 e 3, 76 cpv. 1, nonché 115d cpv. 1)

B Esigenze dei contributi URA*N. 2.4***2.4** Esigenze relative alla superficie di pascolo.

- a. Per ogni UBG di animali della specie bovina e bufali deve essere disponibile una superficie di pascolo di quattro are. A ogni animale deve essere concessa l'uscita al pascolo nei giorni con uscita al pascolo.
- b. Per ogni animale della specie equina presente sul pascolo deve essere disponibile una superficie di otto are. Se sulla stessa superficie sono presenti contemporaneamente cinque o più animali la superficie per animale può essere ridotta al massimo del 20 per cento.
- c. Per gli animali delle specie caprina e ovina la superficie di pascolo deve essere calcolata in modo che, nei giorni con uscita al pascolo conformemente al numero 2.1 lettera a, gli animali possano coprire almeno il 25 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli.

*Inserire dopo la lett. B***C Esigenze dei contributi per il pascolo****1 Esigenze generali e documentazione dell'uscita**

1.1 Le esigenze generali e la documentazione dell'uscita si fondano sulla lettera B numero 1.

2 Animali della specie bovina e bufali

2.1 Agli animali devono essere concesse le seguenti uscite:

- a. dal 1° maggio al 31 ottobre: almeno 26 uscite mensili al pascolo;
- b. dal 1° novembre al 30 aprile: almeno 22 uscite mensili su una superficie di uscita o al pascolo.

2.2 La superficie di pascolo deve essere calcolata in modo che, nei giorni con uscita al pascolo conformemente al numero 2.1 lettera a, gli animali possano coprire almeno il 70 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli. Sono esclusi i vitelli di età inferiore a 160 giorni.

2.3 Si applicano inoltre le esigenze di cui alla lettera B numeri 2.3 e 2.5–2.7.

Allegato 6a
(art. 82c)

Condizioni e oneri per il contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

1. Determinazione dell'effettivo di animali per categoria di animali per il calcolo del valore limite specifico dell'azienda

- 1.1 Per le aziende con una quota di scrofe da allevamento in lattazione superiore al 50 per cento o inferiore al 10 per cento dell'effettivo di scrofe da allevamento si tiene conto dell'effettivo di cui all'articolo 37 capoverso 2 di animali di queste due categorie di animali.
- 1.2 Per le aziende con una quota di scrofe da allevamento in lattazione compresa tra il 10 e il 50 per cento dell'effettivo di scrofe da allevamento l'effettivo di cui all'articolo 37 capoverso 2 di animali di queste due categorie di animali viene sommato e ripartito secondo la seguente chiave:
- a. scrofe da allevamento non in lattazione: 74 per cento;
- b. scrofe da allevamento in lattazione: 26 per cento.
- 1.3 Per l'effettivo da considerare di suinetti svezzati l'effettivo di cui all'articolo 37 capoverso 2 di scrofe da allevamento in lattazione e non viene sommato e moltiplicato per il coefficiente 2,7.
- 1.4 Per le aziende con una quota di scrofe da allevamento in lattazione superiore al 50 per cento dell'effettivo di scrofe da allevamento e un effettivo medio di oltre 5 suinetti svezzati per scrofa da allevamento in lattazione, in deroga al numero 1.3, si calcolano 11,8 suinetti svezzati per scrofa da allevamento in lattazione.
- 1.5 Per i suini da rimonta e i suini da ingrasso nonché per i verri si tiene conto dell'effettivo di cui all'articolo 37 capoverso 2 di animali di queste due categorie di animali.

2. Valore limite di proteina grezza in g/MJ EDS per categoria di animali

- 2.1 Il valore limite di proteina grezza in grammi per megajoule di energia digeribile suino (g/MJ EDS) per categoria di animali ammonta a:

Categoria di animali	Valore limite di proteina grezza in g/MJ EDS; per:	
	Aziende biologiche di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 22 settembre 1997 ¹⁹ sull'agricoltura biologica	Altre aziende
a. Scrofe da allevamento in lattazione	14,70	12,00

¹⁹ RS 910.18

Categoria di animali	Valore limite di proteina grezza in g/MJ EDS; per:	
	Aziende biologiche di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 22 settembre 1997 ¹⁹ sull'agricoltura biologica	Altre aziende
b. Scrofe da allevamento non in lattazione	11,40	10,80
c. Verri	11,40	10,80
d. Suinetti svezzati	14,20	11,80
e. Suini da rimonta e suini da ingrasso	12,70	10,50

3 Calcolo del valore limite specifico dell'azienda

- 3.1 L'effettivo di animali di ogni categoria di animali di cui al numero 1 è moltiplicato per il coefficiente UBG della categoria di animali interessata e per il valore limite di cui al numero 2. I risultati di tutte le categorie di animali sono sommati e divisi per il totale di animali della specie suina di cui al numero 1 in UBG. Questo valore limite specifico dell'azienda è arrotondato a due decimali. Si applica per l'anno di contribuzione in cui è stato calcolato.

4 Registrazioni sul foraggiamento e sul foraggio

- 4.1 Il gestore è tenuto a effettuare le registrazioni sul foraggiamento conformemente alle istruzioni concernenti il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive in Suisse-Bilanz. Sono applicabili la versione della Guida «Suisse-Bilanz»²⁰ in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell'anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi.
- 4.2 È determinante il tenore di proteina grezza in g/MJ EDS dei foraggi contenuti nella correzione lineare chiusa o nel bilancio import/export di cui all'allegato 1 numero 2.1.12.

5 Verifica del rispetto del valore limite

- 5.1 All'atto del controllo sono determinanti la chiusura della correzione lineare o il bilancio import/export e il valore limite specifico dell'azienda dell'anno di contribuzione. Il controllo avviene nel quadro della verifica della correzione lineare o del bilancio import/export.

²⁰ Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch
> Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).

Allegato 7

(art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)

Aliquote dei contributi*N. 2.1.1, 2.1.2 e 2.2.1*

- 2.1.1 Il contributo di base ammonta a 600 franchi per ettaro e anno.
- 2.1.2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1 lettere a, b, c, d o g il contributo di base ammonta a 300 franchi per ettaro e anno.
- 2.2.1 Per ettaro e anno il contributo per le difficoltà di produzione ammonta a:
- | | |
|-------------------------------|---------|
| a. nella zona collinare | 390 fr. |
| b. nella zona di montagna I | 510 fr. |
| c. nella zona di montagna II | 550 fr. |
| d. nella zona di montagna III | 570 fr. |
| e. nella zona di montagna IV | 590 fr. |

N. 3.1.1 n. 14

3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi:

	Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi	
	I	II
	fr./ha e anno	fr./ha e anno
<i>14. Cereali in file distanziate</i>	300	

*N. 5.2–5.13***5.2 Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura**

- 5.2.1 Il contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura per ettaro e anno ammonta a:
- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| a. per colza, patate, ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione e barbabietole da zucchero | 800 fr. |
| b. per frumento panificabile, grano duro, frumento da foraggio, segale, spelta, avena, orzo, triticale, riso seminato su terreno asciutto, grande e piccola spelta nonché miscele di questi tipi | 400 fr. |

di cereali, lino, girasoli, piselli per l'estrazione di granelli, fagioli per l'estrazione di granelli, lupini nonché miscele di piselli per l'estrazione di granelli, fagioli per l'estrazione di granelli o lupini con cereali

5.3 Contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche

5.3.1 Il contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche ammonta a 1000 franchi per ettaro e anno.

5.4 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni

5.4.1 Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni ammonta a 1100 franchi per ettaro e anno.

5.5 Contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica

5.5.1 Il contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica ammonta a 1600 franchi per ettaro e anno.

5.6 Contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali

5.6.1 Il contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali per ettaro e anno ammonta a:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| a. per colza, patate e ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione | 600 fr. |
| b. per le colture speciali, esclusi tabacco e radici di cicoria | 1000 fr. |
| c. per le colture principali della rimanente superficie coltivata aperta | 250 fr. |

5.7 Contributo per la biodiversità funzionale: contributo per strisce per organismi utili

5.7.1 Il contributo per strisce per organismi utili per ettaro e anno ammonta a:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| a. per strisce per organismi utili sulla superficie coltivata aperta | 3300 fr. |
| b. per strisce per organismi utili nelle colture perenni | 4000 fr. |

5.8 Contributo per una copertura adeguata del suolo

5.8.1 Il contributo per una copertura adeguata del suolo per ettaro e anno ammonta a:

- | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| a. | per le colture principali sulla superficie coltiva aperta, fatta eccezione per gli ortaggi in pieno campo annuali, le colture di bacche nonché le piante aromatiche e medicinali | 250 fr. |
| b. | per gli ortaggi in pieno campo annuali (fatta eccezione per gli ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione), le colture di bacche nonché le piante aromatiche e medicinali sulla superficie coltiva aperta e per la vite | 1000 fr. |

5.9 Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva

5.9.1 Il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva ammonta a 250 franchi per ettaro e anno.

5.10 Contributo per misure per il clima: contributo per l'impiego efficiente dell'azoto

5.10.1 Il contributo per l'impiego efficiente dell'azoto ammonta a 100 franchi per ettaro e anno.

5.11 Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita

5.11.1 Il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita ammonta a 200 franchi per ettaro di superficie inerbita dell'azienda e anno.

5.12 Contributi per il benessere degli animali

5.12.1 I contributi per il benessere degli animali per categoria di animali e anno ammontano a:

Categoria di animali	Contributo (fr./UBG)		
	SSRA	URA	Pascolo
a. Categorie di animali della specie bovina e bufali:			
1. vacche da latte	90	190	350
2. altre vacche	90	190	350
3. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto	90	190	350
4. animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni	90	190	350

Categoria di animali	Contributo (fr./UBG)		
	SSRA	URA	Pascolo
5. animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni	–	370	530
6. animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni	90	190	350
7. animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni	90	190	350
8. animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni	90	190	350
9. animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni	–	370	530
b. Categorie di animali della specie equina:			
1. animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni	90	190	–
2. stalloni, di età superiore a 900 giorni	–	190	–
3. animali, di età inferiore a 900 giorni	–	190	–
c. Categorie di animali della specie caprina:			
1. animali di sesso femminile, di età superiore a un anno	90	190	–
2. animali di sesso maschile, di età superiore a un anno	–	190	–
d. Categorie di animali della specie ovina:			
1. animali di sesso femminile, di età superiore a un anno	–	190	–
2. animali di sesso maschile, di età superiore a un anno	–	190	–
e. Categorie di animali della specie suina:			
1. verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi	–	165	–
2. scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a 6 mesi	155	370	–
3. scrofe da allevamento in lattazione	155	165	–
4. suinetti svezzati	155	165	–
5. rimonte, di età inferiore a 6 mesi e suini da ingrasso	155	165	–
f. Conigli:			
1. coniglie da riproduzione con almeno 4 figliate all'anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa	280	–	–
2. animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 giorni	280	–	–
g. Pollame da reddito:			
1. galline produttrici di uova da cova e galli	280	290	–
2. galline produttrici di uova di consumo	280	290	–
3. pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova	280	290	–
4. polli da ingrasso	280	290	–
5. tacchini	280	290	–

Categoria di animali	Contributo (fr./UBG)		
	SSRA	URA	Pascolo
h. Animali selvatici:			
1. cervi	–	80	–
2. bisonti	–	80	–

5.13 Contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche

5.13.1 Il contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche per UBG ammonta a:

- a. per le vacche da latte: tra 10 franchi con una media di 3 parti e 200 franchi con una media di 7 parti e oltre;
- b. per le altre vacche: tra 10 franchi con una media di 4 parti e 200 franchi con una media di 8 parti e oltre.

N. 6

6 Contributi per l'efficienza delle risorse

6.1 Contributo per l'impiego di una tecnica d'applicazione precisa

6.1.1 I contributi per la tecnica d'irrorazione della pagina inferiore della foglia ammontano al 75 per cento del prezzo d'acquisto per barra irrorante, tuttavia al massimo a 170 franchi per unità irrorante.

6.1.2 I contributi per le irroratrici dotate di sistemi antideriva nelle colture perenni ammontano al:

- a. 25 per cento del prezzo d'acquisto per atomizzatore a flusso d'aria tangenziale, tuttavia al massimo a 6000 franchi.
- b. 25 per cento del prezzo d'acquisto per irroratrice con rilevatori di vegetazione e atomizzatori a flusso d'aria tangenziale nonché per irroratrice a tunnel dotata di sistema di riciclo, tuttavia al massimo a 10 000 franchi.

6.2 Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

6.2.1 Il contributo ammonta a 35 franchi per UBG e anno.

Allegato 8

(art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2, nonché 115c cpv. 2)

Riduzione dei pagamenti diretti*Rimando parentetico*

(art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2, 115c cpv. 2, 115f cpv. 2 e 115g cpv. 2)

N. 2.2.3 lett. a

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Piano aziendale, elenco delle particelle, rapporto sulla rotazione delle colture o modulo delle quote colturali, bollettini di consegna per il concime aziendale o estratti da HODUFLU, registrazioni alimenti NPr, analisi del suolo risalenti a oltre 10 anni, test delle irroratrici risalenti a oltre 3 anni incompleti, mancanti, errati, inutilizzabili o non validi (all. 1 n. 1, 2.2 e 6.1a.1)	50 fr. per documento o per analisi del suolo Si applica la riduzione soltanto se la lacuna permane dopo il termine d'inoltro suppletivo o se il documento non è inoltrato successivamente

N. 2.2.4 lett. c

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
c. Meno del 3,5 per cento di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva nella zona di pianura e collinare all'interno del Paese (art. 14a)	20 punti per differenza in %, min. 10 punti

N. 2.2.6 lett. h

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
h. Impiego di prodotti fitosanitari tra il 15 novembre e il 15 febbraio (all. 1 n. 6.2.1) Impiego di prodotti fitosanitari non autorizzati o vietati e applicazione non corretta (all. 1 n. 6.1, 6.2 e 6.3) Impiego non corretto di erbicidi (all. 1 n. 6.2.2) Lotta senza considerare o senza superare la soglia nociva (art. 18 cpv. 2, all. 1 n. 6.2.3) Inosservanza delle esigenze relative all'impiego di insetticidi, prodotti da irrorare e granulati (all. 1 n. 6.2.3)	Ogni lacuna: 600 fr./ha × superficie interessata in ha

N. 2.2.9 lett. c

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
c. Impiego non autorizzato di prodotti fitosanitari diversi da quelli dell'elenco specifico (elenco dei prodotti fitosanitari del servizio d'omologazione dei prodotti fitosanitari dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria) (all. 1 n. 8).	Ogni lacuna: 600 fr./ha × superficie interessata della coltura in ha

N. 2.2.9a

2.2.9a Irroratrici, dilavamento e deriva

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali, dotate di un serbatoio di oltre 400 litri, non equipaggiate con un serbatoio d'acqua o un sistema automatico di pulizia interna (all. 1 n. 6.1a.2)	500 fr.
b. Inadempimento, nell'utilizzo di prodotti fitosanitari, degli oneri stabiliti nell'omologazione relativi alla riduzione della deriva e/o del dilavamento (all. 1 n. 6.1a.4)	600 fr./ha × superficie interessata in ha
c. Punteggio minimo di 1 punto non raggiunto con le misure per la riduzione della deriva e/o punteggio minimo di 1 punto non raggiunto con le misure per la riduzione del dilavamento (all. 1 n. 6.1a.4)	600 fr./ha × superficie interessata in ha

N. 2.4.21 e 2.4.25

2.4.21 *Abrogato*

2.4.25 Cereali in file distanziate

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Q I: Inadempimento di condizioni e oneri (art. 57, 58, all. 4 n. 17)	200 % × CQ I

Inserire dopo il n. 2.5

2.5a Contributi per l'agricoltura biologica

2.5a.1 Le riduzioni avvengono:

- mediante punti per lacune di cui ai numeri 2.5a.2–2.5a.5;
- mediante importi forfettari per lacune di cui ai numeri 2.5a.6–2.5a.10.

I punti per lacune di cui ai numeri 2.5a.2–2.5a.5 sono convertiti in riduzioni applicando la formula seguente: somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per i contributi totali per l'agricoltura biologica.

Se non sono state constatate lacune per i numeri 2.5a.2–2.5a.5, a quelle relative alla detenzione di animali (n. 2.5a.6–2.5a.10) si applica una tolleranza: somma degli importi forfettari meno 200 franchi.

Per le lacune nella detenzione di animali (n. 2.5a.6–2.5a.10), oltre agli importi forfettari, vengono assegnati anche punti.

Se sommando i punti in ambito biologico (n. 2.5a.2–2.5a.10) e i punti PER (n. 2.2) nonché il 25 per cento dei punti URA (n. 2.9.10–2.9.14) si ottengono 110 punti o più, non vengono versati contributi per l'agricoltura biologica nell'anno di contribuzione.

In ogni caso si possono ridurre al massimo i contributi per l'agricoltura biologica.

Alla prima recidiva i punti e gli importi forfettari sono raddoppiati. A partire dalla seconda recidiva i punti o gli importi forfettari sono quadruplicati. Sono esclusi i numeri 2.5a.3 lettera g e 2.5a.10.

N. 2.5a.2–2.5a.10

Ex n. 2.8.2–2.8.10

N. 2.6–2.7 c

2.6 Contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari

2.6.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale dal contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari sulla superficie interessata.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superficie, le riduzioni non sono cumulabili.

Se durante la durata d'impegno di quattro anni viene notificata, per la prima volta, la rinuncia all'ulteriore partecipazione per una superficie di cui all'articolo 100 capoverso 3, non vengono versati contributi nell'anno di contribuzione. A partire dalla seconda notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione nella durata d'impegno, la notifica di rinuncia è considerata una prima infrazione delle condizioni e oneri.

2.6.2 Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 68)	200 % dei contributi

2.6.3 Contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 69)	200 % dei contributi

2.6.4 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 70)	200 % dei contributi

2.6.5 Contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71)	200 % dei contributi

2.6.6 Contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71a)	200 % dei contributi

2.7 Contributo per la biodiversità funzionale: contributo per strisce per organismi utili

Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale del contributo per strisce per organismi utili sulla superficie interessata.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superficie, le riduzioni non sono cumulabili.

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71b)	200 % dei contributi

2.7a Contributi per il miglioramento della fertilità del suolo

2.7a.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di una percentuale del contributo per il miglioramento della fertilità del suolo sulla superficie interessata.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superficie, le riduzioni non sono cumulabili.

L'inosservanza della durata d'impegno è considerata una lacuna a partire dalla seconda notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione.

2.7a.2 Contributo per una copertura adeguata del suolo

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71c)	200 % dei contributi

2.7a.3 Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71d)	200 % dei contributi

2.7b Contributo per misure per il clima: contributo per l'impiego efficiente dell'azoto

Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale del contributo per l'impiego efficiente dell'azoto sulla superficie interessata.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71e)	200 % dei contributi

2.7c Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita

Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale del contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita per l'intera superficie inerbita dell'azienda o mediante la detrazione di un importo forfettario.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Bilancio foraggero utilizzato come prova non riconosciuto dall'UFAG, lacunoso, mancante, errato o inutilizzabile (all. 5 n. 3.1); dati sugli animali non corrispondenti a quanto indicato in Suisse-Bilanz o nel bilancio foraggero (art. 71f, 71g, all. 5 n. 2-4); superfici permanentemente inerbite, prati artificiali e altre superfici foraggere non corrispondenti a quanto indicato in Suisse-Bilanz o nel bilancio foraggero (art. 71f, 71g, all. 5 n. 2-4); rese delle superfici impiegate e calcolate (anche prati e colture intercalari) nel bilancio foraggero non verificate né plausibili. Differenze di resa non motivate (all. 5 n. 3.3); foraggi non elencati nella lista dei foraggi di base computati come tali (all. 5 n. 1.1); indicazione della quantità di foraggi complementari impiegata non plausibile (all. 5); razione computabile di foraggio di base ottenuto da colture intercalari superata (art. 71g cpv. 2); indicazione dei quantitativi di foraggi apportati e sottratti non comprovata da bollettini di consegna (all. 5 n. 5)	200 fr. Se la lacuna permane dopo il termine suppletivo: 120 % dei contributi
b. Razione annua di tutti gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo tenuti in azienda composta per meno del 90 per cento della SS da foraggio di base (art. 71g cpv. 1, all. 5 n. 1) o quota minima di foraggio ottenuto da prati e pascoli non rispettata (art. 71g cpv. 1, all. 5 n. 1.2)	120 % dei contributi

N. 2.8

Abrogato

N. 2.9.1 e 2.9.2

2.9.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e mediante l'assegnazione di punti. Questi vengono convertiti in importi per categoria di animali secondo l'articolo 73 e separatamente per i contributi SSRA, URA e per il pascolo applicando la formula seguente:

somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per i contributi URA, SSRA o per il pascolo per la rispettiva categoria di animali.

Se la somma dei punti è uguale o superiore a 110, per l'anno di contribuzione non vengono versati contributi URA, SSRA o per il pascolo per la rispettiva categoria di animali.

2.9.2 Alla prima recidiva vengono aggiunti 50 punti al punteggio relativo a una lacuna. A partire dalla seconda recidiva il punteggio relativo a una lacuna viene maggiorato di 100 punti o non vengono versati contributi URA, SSRA o per il pascolo per la rispettiva categoria di animali.

N. 2.9.4 lett. e e g

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
e. Agli animali non è concessa l'uscita nei giorni richiesti	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 2.1, 2.3, 2.5 e 2.6) 1.5.–31.10.: 4 punti per giorno mancante 1.11.–30.4.: 6 punti per giorno mancante
	Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.1 e 3.2) Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.1, 4.2 e 4.3) 4 punti per giorno mancante
g. Nei giorni con uscita al pascolo gli animali delle specie ovina e caprina coprono meno del 25 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli. Nei giorni con uscita al pascolo agli animali della specie bovina e ai bufali nonché agli animali della specie equina non è concessa la superficie minima di pascolo	Tutte le categorie di animali, escluso il pollame da reddito e gli animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 2.4, 5.2, 5.3 e 6.2) 60 punti

N. 2.9.5

2.9.5 Contributo per il pascolo per animali della specie bovina e bufali

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Una o più categorie di animali della specie bovina e i bufali, per i quali non è versato alcun contributo per il pascolo, nello stesso anno non ricevono alcun contributo URA (non notificata o riduzione di 110 punti)	Animali della specie bovina e bufali (art. 75a cpv. 4) 60 punti
b. Rete parasole dal 1° novembre al 28 febbraio	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 1.5) 10 punti
c. La superficie di uscita è conforme alle esigenze generali	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 1.3) 110 punti
d. La documentazione delle uscite non è conforme alle esigenze	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 1.6) 200 fr. Nessuna riduzione se nello stesso anno e per la stessa categoria

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
	di animali i PD sono ridotti in relazione al registro delle uscite per la protezione degli animali
e. Agli animali non è concessa l'uscita nei giorni richiesti	Animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina, caprina e ovina (all. 6 lett. B n. 2.3, 2.5 e 2.6 nonché C n. 2.1) 1.5.–31.10.: 4 punti per giorno mancante 1.11.–30.4.: 6 punti per giorno mancante
f. Nei giorni con uscita al pascolo gli animali coprono meno dell'80 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. C n. 2.2) Meno dell'80 %: 60 punti Meno del 25 %: 110 punti
g. Superficie di uscita troppo piccola	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 2.7) Differenza inferiore al 10 %: 60 punti Differenza del 10 % o oltre: 110 punti

N. 2.10

2.10 Contributi per l'efficienza delle risorse

2.10.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di una percentuale dei contributi per l'efficienza delle risorse.

Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

2.10.2 Impiego di una tecnica d'applicazione precisa

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Meno del 50 % degli ugelli della barra irrorante sono ugelli per l'irrorazione della pagina inferiore della foglia (art. 82 cpv. 3)	Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 500 fr.
b. Tipo di apparecchio dichiarato nella fattura non presente nell'azienda (art. 82 cpv. 3)	Restituzione del contributo per l'acquisto di nuovi apparecchi o per l'equipaggiamento e ulteriori 1000 fr.

2.10.3 Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
<p>a. Assenza di registrazioni oppure registrazioni lacunose, mancanti o errate secondo le istruzioni per il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive dei moduli complementari 6 «Correzione lineare in funzione del tenore di sostanze nutritive degli alimenti» e 7 «Bilancio import/export»²¹ nella Guida «Suisse-Bilanz» (all. 6a n. 4)</p>	<p>200 fr. Riduzione del 200 % del totale dei contributi per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo</p>
<p>b. Superamento del valore limite di proteina grezza specifico dell'azienda in grammi per megajoule energia digeribile suino (g/MJ EDS) dell'intera razione di foraggio di tutti i suini detenuti in azienda (all. 6a n. 3 e 5)</p> <p>Valore nutritivo del foraggio non adeguato al fabbisogno degli animali (art. 82c cpv. 1)</p> <p>Mancato utilizzo, nell'ingrasso di suini, durante il periodo d'ingrasso, di almeno due razioni di foraggio a tenore di proteina grezza in g/MJ EDS diverso. La razione utilizzata nella fase finale dell'ingrasso, riferita alla sostanza secca, rappresenta meno del 30 per cento dei foraggi utilizzati durante il periodo d'ingrasso (art. 82c cpv. 2)</p>	<p>200 % dei contributi</p>

²¹ Le versioni dei moduli complementari applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).

Allegato
(n. III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 31 ottobre 2018²² sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Art. 5 cpv. lett. b

⁴ In caso di prima notifica per un determinato tipo di pagamenti diretti o di reinscrizione dopo un'interruzione, va svolto un controllo in funzione del rischio nel primo anno di contribuzione. Per i seguenti tipi di pagamenti diretti si applicano deroghe:

- b. contributo per la biodiversità del livello qualitativo I, esclusi i maggese da rotazione: primo controllo in funzione del rischio entro i primi due anni di contribuzione;

Art. 9a Disposizione transitoria della modifica del ... 2022

In caso di notifica per contributi di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettera q, 70, 71, 71a–71e, 75a, 82b e 82c OPD²³ negli anni 2023–2025 il primo controllo in funzione del rischio di cui all'articolo 5 capoverso 4 va svolto entro la fine del 2026.

2. Ordinanza del 23 ottobre 2013²⁴ sui contributi per singole colture

Art. 1 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Il contributo supplementare per barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero è versato se è versato anche uno dei seguenti contributi:

- a. contributo per l'agricoltura biologica ai sensi dell'articolo 66 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013²⁵ sui pagamenti diretti (OPD);
- b. contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura ai sensi dell'articolo 68 OPD.

3. Ordinanza del 7 dicembre 1998²⁶ sulla terminologia agricola

Art. 18a Coltura principale

¹ La coltura principale è la coltura che occupa il terreno per più tempo nel corso del periodo di vegetazione e che è piantata al più tardi il 1° giugno.

²² RS 910.15
²³ RS 910.13
²⁴ RS 910.17
²⁵ RS 910.13
²⁶ RS 910.91

² Se a seguito di danni per cause di forza maggiore ai sensi dell'articolo 106 capoversi 2 lettere f e g nonché 3 OPD²⁷ la coltura principale piantata non può essere raccolta e viene arata dopo il 1° giugno, la coltura piantata successivamente entro fine giugno è considerata una coltura principale se può essere raccolta regolarmente.

Titolo dopo l'art. 27

Sezione 5: Foraggio

Art. 28 Foraggio di base

Per foraggio di base s'intendono:

- a. il foraggio ottenuto da superfici inerbite e terreni da strame: fresco, insilato o essiccato nonché la paglia;
- b. le colture campicole coltivate a scopo foraggero nelle quali si raccoglie la pianta intera: fresche, insilate o essiccate, senza tritello di pannocchie di mais;
- c. le radici di cicoria;
- d. le foglie di barbabietola, la polpa di barbabietola fresca e la polpa a di barbabietola pressata;
- e. la frutta fresca;
- f. le patate non trasformate, compresi i cascami della cernita;
- g. i cascami e i sottoprodotti non essiccati o concentrati della valorizzazione delle patate, della frutta e della verdura.

Art. 29 Foraggio concentrato

Per foraggio concentrato s'intendono tutti i foraggi di cui all'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011²⁸ sugli alimenti per animali non contemplati dall'articolo 28.

4. Ordinanza del 3 novembre 2021²⁹ concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

Art. 43a Calcolo del numero di vacche macellate e dei rispettivi parti

¹ Identitas AG calcola annualmente il numero di vacche da latte macellate e dei rispettivi parti nonché il numero delle altre vacche macellate e dei rispettivi parti ai sensi degli articoli 36 capoverso 1^{bis} e 37 capoversi 7 e 8 OPD³⁰.

² Salva i dati di cui al capoverso 1 nel calcolatore di UBG.

²⁷ RS 910.13
²⁸ RS 916.307
²⁹ RS 916.404.1
³⁰ RS 910.13

³ Li mette a disposizione dei servizi cantonali competenti, dell'UFAG e dell'Ufficio federale di statistica.

Art. 45a Allestimento dell'elenco delle vacche macellate e dei rispettivi parti
Entro 15 giorni dalla scadenza dei periodi di calcolo di cui all'articolo 36 OPD³¹, Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali per via elettronica un elenco con i dati di cui all'articolo 43a.

³¹ RS 910.13